SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio:

« Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate » **(1462)** (*D'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*);

« Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » **(1624)** (*D'iniziativa dei senatori Coppola ed altri*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1059, 1061, 1062 e *passim*
ATTAGUILE 1076
BOLDRINI . . . . . 1065, 1067, 1070 e *passim*
FILETTI 1061, 1063, 1072
GATTO Eugenio 1065
LICINI, *relatore alla Commissione* . . 1060, 1062 1063 e *passim*
MAROTTA . . . . . 1063, 1064, 1065 e *passim*
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1062, 1063, 1066 e *passim*
PETRELLA . . . . . 1064, 1071, 1073 e *passim*
SABADINI . . . . . 1064, 1066, 1067 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11,25.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate » (1462), d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri;

« Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624), d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate », di

iniziativa dei senatori Viviani, De Carolis, Martinazzoli, Licini, De Marzi e Lisi, e: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai », d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge propongo che essi siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Faccio presente che, alla data odierna, non sono ancora pervenuti i pareri chiesti alla 1ª, alla 4ª ed alla 11ª Commissione in merito al disegno di legge n. 1462.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1624 dei senatori Coppola e Sica vuole conseguire essenzialmente una anticipazione legislativa di norme contenute nel disegno di legge numero 905 presentato dal ministro Gonella alla Camera dei deputati alla fine del 1972. Tale anticipazione è divenuta urgente in quanto è prossima la revisione decennale delle tabelle delle sedi notarili che comporterà il bando di concorsi di trasferimento per un numero eccezionalmente alto di sedi notarili. Ora è da tempo che si auspica la predeterminazione legislativa di precisi criteri per i trasferimenti dei notai, affidati attualmente a canoni di larga massima, elaborati di volta in volta dall'amministrazione ministeriale sulla base anche di orientamenti giurisprudenziali.

Si tratta di una delicata materia che non può essere più lasciata alla discrezionalità amministrativa, il cui vario esercizio ha suscitato, soprattutto in passato, un notevole contenzioso amministrativo.

È lo stesso Ministero di grazia e giustizia a chiedere una disciplina legislativa della materia e l'esigenza ha mosso da tempo il legislatore. Le norme del disegno di legge numero 1624 ripetono infatti in gran parte il contenuto di un disegno di legge, relativo solo alla materia dei concorsi di trasferimento, approvato dal Senato nell'ottobre del 1967 e poi modificato dai due rami del Parlamento in seconda lettura e decatuto per fine legislatura.

Il disegno di legge n. 1624 non si prefigge solo la esatta determinazione dei titoli da valutarsi per il concorso di trasferimento con l'attribuzione del relativo punteggio (accogliendo la parte più valida emersa dalla esperienza amministrativa in materia), ma propone anche una modifica delle strutture procedimentali dei concorsi, sia con la previsione di una commissione giudicatrice costituita da due funzionari ministeriali e da un rappresentante della categoria, sia con la delineazione di una procedura concorsuale.

Merita, a mio parere, il massimo favore l'inserimento di un notaio nella commissione esaminatrice per garantire alla categoria l'attenta osservanza delle regole formali che disciplineranno la materia. La delineazione di un *iter* procedimentale ribadisce la predetta garanzia, rendendo di ciò che è stato fino ad oggi solo un comportamento della pubblica amministrazione, ispirato a criteri non facilmente controllabili dall'esterno, un fatto aperto al controllo di ogni interessato, per il rilievo di qualsiasi possibile vizio formale o sostanziale delle decisioni e per la massima opportunità di tutela.

Riservandomi di svolgere eventuali considerazioni di carattere particolare in sede di esame dei singoli articoli, faccio presente di aver predisposto una serie di emendamenti relativamente agli articoli 3 e 4. Le modifiche sostanziali che vi sottoporrò sono minime.

Al numero 3) del primo comma dell'articolo 3 propongo di dimezzare il punteggio di anzianità riconoscibile ai coadiutori, per evitare lo scavalcamento, da parte di idonei che abbiano esercitato il coadiutorato e siano stati immessi in ruolo sulla base della ben nota leggina approvata di recente, dei loro colleghi vincitori dei concorsi nei quali essi hanno riportato l'idoneità. Si tratta di una misura che trova concorde il direttore generale Novelli del Ministero di grazia e giustizia. Devo dirvi che il mio orientamento iniziale era quello di sopprimere la disposizione di cui al numero 3).

Al numero 4) propongo che, relativamente al punteggio ivi previsto in favore dei notai combattenti e partigiani, si dica « in ragione di cinque punti », anzichè « con un massimo

di cinque punti ». La modifica, sulla quale si è espresso favorevolmente il dottor Novelli, ha una duplice ispirazione: 1) sostanziale, perche non si comprende in quale modo possa l'amministrazione graduare discrezionalmente il punteggio. Il titolo o si ha o non si ha e mi sembra irrilevante che si sia svolto un periodo maggiore o minore di servizio militare o altro. Tutte le leggi che riconoscono un beneficio in base a tale condizione non hanno mai operato una graduazione; 2) formale, in quanto con tale modifica, riproducendosi esattamente la dizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1462, si consente l'unificazione dei due provvedimenti in discussione, con eventuale stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462, secondo la proposta che vi farò alla fine di questo mio intervento.

Altre modifiche concernono il riconoscimento di un punteggio, sia pure minimo (un solo punto per un periodo di almeno un biennio) al requisito derivante dall'aver ricoperto cariche negli organi del notariato: il requisito è già previsto tra i titoli preferenziali di cui all'articolo 4 e l'attribuzione di un punteggio significa incentivare i notai a prendere parte alla vita organizzativa della loro categoria. Attualmente il punteggio viene già riconosciuto in via di discrezionalità amministrativa Su questa modifica non insisterò tuttavia se il Governo sarà ocntrario.

Propongo infine di trasferire dall'articolo 4 nell'articolo 3 il titolo derivante da pubblicazioni in materia giuridica, valutato in termini di punteggio sia nell'attuale prassi amministrativa che nel disegno di legge sull'ordinamento del notariato del ministro Gonella· si stabiliscono tuttavia dei limiti per evitare il cumulo, ai fini del punteggio, di una libera docenza ad esempio e delle pubblicazioni che l'hanno sostenuta.

Ulteriori modifiche sono meramente formali e volte ad una più razionale sistemazione del testo dei due articoli.

Mi riservo poi di prospettare una modifica del punteggio relativo al risultato dell'esame di concorso per la nomina a notaio.

Il disegno di legge n. 1462 dei senatori Viviani ed altri viene incontro essenzialmente ai notai che in un modo o nell'altro parteciparono alle vicende della guerra, risentendone certamente nello svolgimento o nell'inizio della loro carriera Esso consta di due articoli. L'articolo 2, che coincide sostanzialmente con quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge n. 1624, non presenta difficoltà e non pone problemi di spesa.

I cinque punti che vengono attribuiti costituiscono una misura minima al di sotto della quale non mi sentirei assolutamente di scendere. L'articolo 1, che prevede il riconoscimento dei periodi di guerra, prigionia o lotta partigiana ed assimilati, ai fini dell'anzianità di servizio e quindi della pensone, pur essendo norma in sè giustissima perchè il beneficio vige già da tempo in favore di altre categorie, solleva invece un problema di onere finaziario per la Cassa nazionale del notariato che va attentamente vagliato.

Il relatore, dopo aver sentito in materia il Ministero di grazia e giustizia propone pertanto l'unificazione dei due disegni di legge, con stralcio tuttavia dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462, in attesa che il problema prima accennato possa essere definito.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Concordo con le osservazioni svolte dall'onorevole relatore in ordine alla normativa in esame e mi dichiaro senz'altro favorevole a che la discussione avvenga sulla base di un testo che unifichi il disegno di legge n 1624 con quello n. 1462, con stralcio dell'articolo 1 di quest'ultimo provvedimento.

A questo proposito, tuttavia, desidero far presente che allorchè riprenderemo l'esame di tale articolo dovremo considerare l'opportunità di fissare termini precisi in ordine ai quali computare la liquidazione della pensione e dell'indennità di cessazione in relazione al periodo di servizio militare prestato in tempo di guerra o trascorso in prigionia o in internamento, onde evitare un'ampia discrezionalità da parte degli organi amministrativi. Inoltre, dal primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462 dovremmo eliminare il termine « può » per sostituirlo con l'altro « deve » in quanto non si tratta di una

facoltà bensì di un diritto; pertanto, a suo tempo, questo articolo 1 dovrebbe essere modificato nel senso di dire che, « in aggiunta al servizio effettivo, va computata o deve essere computata) un'anzianità massima di anni 45 ».

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Non ho altro da aggiungere alla relazione svolta poc'anzi; mi riservo naturalmente di intervenire nuovamente in sede di discussione dei singoli articoli per illustrare gli emendamenti preannunciati.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero esprimere l'accordo del Governo sia in ordine all'opportunità di trattare immediatamente il disegno di legge n. 1624 d'iniziativa dei senatori Coppola e Sica — relativo alla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai — sia in ordine alla necessità di conglobare tale esame con quello del provvedimento a firma del senatore Viviani ed altri che reca il numero 1462.

Come tutti ben sanno si tratta, praticamente, di una anticipazione, nella parte che si riferisce ai concorsi per trasferimento, del disegno di legge sull'ordinamento generale del notariato che reca il n. 905 negli atti della Camera dei deputati e che è stato presentato dal Governo a quel ramo del Parlamento il 9 ottobre 1972.

Poichè, ripeto, la proposta dei senatori Coppola e Sica non fa altro che anticipare e stralciare una parte di questo provvedimento più generale per il settore che si riferisce alla disciplina dei concorsi ed al trasferimento dei notai, il Governo esprime senz'altro il suo favore affinchè il problema venga trattato nei termini di cui i disegni di legge in esame e dichiara altresì di concordare *in toto* con le osservazioni svolte al riguardo dall'onorevole relatore.

Comunque, eventuali modifiche o miglioramenti al testo in discussione potranno essere eventualmente suggerite anche ad iniziativa del Governo nel corso dell'esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Mi pare di poter concludere, anche a seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, che la Commissione accoglie la proposta del relatore di discutere i due disegni di legge in titolo in un testo unificato prendendo come base il disegno di legge n. 1624, con stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1462.

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

(*Concorso per trasferimento*)

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei far presente un motivo di modestissima perplessità.

Nell'ultimo comma dell'articolo è detto: « In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di gradua-

toria del concorso, che dichiarino di consentire ». Mi domando (ma è forse una preoccupazione eccessiva, che può essere abbandonata) se non sia il caso di indicare un termine di validità della graduatoria formulata in sede di concorso, affinchè non si determini, in ipotesi, l'imperitura validità della graduatoria stessa nel caso di revoca dei precedenti decreti di nomina. Io capisco che l'intervento di un successivo concorso per lo stesso posto farebbe automaticamente decadere la prima graduatoria; penso che sia questo il termine di validità della stessa. Se si vuole considerare così la norma, *nulla questio* da parte mia. Ho solo accennato all'esistenza di questo problema, in quanto in certi concorsi la graduatoria ha validità, nel caso di cessazione dal posto, di riuncia o di revoca della nomina del primo in graduatoria, per un certo periodo di tempo e non oltre.

Ora, domando ai colleghi e al rappresentante del Governo se non sia il caso di specificare un termine di validità della graduatoria, altrimenti si potrebbe intendere, come ho già detto, che la validità della precedente graduatoria permanga, nel caso di revoca, sinchè non sia messo a concorso nuovamente il posto.

M A R O T T A . Vorrei un chiarimento dal rappresentante del Governo circa l'espressione del penultimo comma « per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ». Questi gravi e comprovati motivi hanno carattere oggettivo o soggettivo?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non mi pare si possa fare una distinzione tra motivi oggettivi e soggettivi. Quando, a giudizio del Ministro, sono sopravvenuti gravi e comprovati motivi, che possono essere d'ordine oggettivo (l'importanza è data solo dalla gravità), allora il decreto può essere revocato.

M A R O T T A . Non vorrei che questa dizione consentisse la possibilità di fare un torto....

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma apposta vi è la parola « comprovati ».

M A R O T T A . Penso che una chiarificazione sarebbe opportuna. Nel successivo comma si dice : « In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti... che dichiarino di consentire ». Questi non sono motivi oggettivi, ma soggettivi, altrimenti non vi sarebbe tale dizione. Mi pare, insomma, che la norma si presti ad una interpretazione dubbia, che offre la possibilità di abusi. Dipende dalle persone; vi possono essere motivi di natura politica, eccetera.

P R E S I D E N T E . Se il senatore Marotta lo desidera, può presentare un emendamento.

M A R O T T A . Proporrei un emendamento soppressivo degli ultimi due commi dell'articolo 1. Se c'è una mancanza di carattere oggettivo, secondo me la revoca è implicita. Può in ogni caso essere revocato un provvedimento quando chi ha ottenuto una nomina manchi ai suoi doveri. Tutto questo è chiaro, ma la norma così come è formulata, si presta — ripeto — ad una interpretazione equivoca.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Capisco ciò che vuol dire il senatore Marotta, ma mi sembra che la sua preoccupazione sia eccessiva.

Quando si parla di gravi e comprovati motivi sopravvenuti, mi sembra si voglia alludere a un qualcosa di concreto. e si trattasse di motivi, diciamo così, inconsistenti, rimarrebbe sempre all'interessato il diritto di ricorrere contro il provvedimento ministeriale. Questa garanzia resta. Se invece si tratta di motivi gravi e comprovati, che nella valutazione del Ministro, rendono necessaria la revoca, non so come si possa o se si debba annullare la norma D'altra parte, poichè il collega Marotta dice che vi sarebbe in ogni caso la revoca ove vi fossero motivi di carattere oggettivo (non ho ben compreso che cosa intenda con ciò), sarebbe sempre necessaria la norma dell'ultimo comma, che prevede come sostituire colui la cui nomina sia stata revocata.

F I L E T T I . Io sono per l'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Ma-

rotta, poichè mi sembra strano che un notaio, il quale sia stato trasferito in una determinata sede, si possa trovare, dopo aver iniziato la sua attività, nella situazione di dover tornare alla sede originaria, Evidentemente i motivi debbono essere vagliati prima che venga emesso il decreto di trasferimento; e difatti i concorrenti debbono far pervenire al Ministero la domanda con la relativa documentazione. Io credo che, vagliata la domanda e vagliata la documentazione, non dovrebbe verificarsi alcun caso che possa giustificare la revoca del provvedimento. Se sopravvengono gravi motivi (che potrebbero essere, ad esempio, l'incompatibilità per il soggetto di risiedere in un determinato posto, di svolgere la funzione di notaio in quel determinato posto), allora soccorrono i princìpi di carattere generale per cui il Ministro ha facoltà di determinare il trasferimento, senza bisogno di prevederlo nella legge.

P E T R E L L A . Non credo che la norma sia superflua. Un grave e comprovato motivo potrebbe essere il non aver preso posto dove il notaio è stato trasferito; un motivo di carattere oggettivo può essere, ad esempio, un reato sopravvenuto, che impone al Ministro di revocare l'assegnazione fatta e di provvedere ad un'altra. La norma, quindi, deve esserci. La possibilità della revoca può anche non discendere dai princìpi generali. Peraltro, non vedo come potrebbe discendere dai princìpi generali la limitazione del potere del Ministro entro un determinato termine, che è quello di sei mesi. Il caso dei princìpi generali può desumersi dalla norma dell'ultimo comma, cioè che subentrano gli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria. Ma questo presuppone che si sia preveduto un meccanismo di revoca, che peraltro, essendo legato a un provvedimento ministeriale, può pure portare all'impugnazione in sede giurisdizionale, per essere il provvedimento viziato per eccesso di potere o per altre ragioni di carattere amministrativo.

M A R O T T A . Confesso di essere dalla parte del torto perchè ho chiesto il chiarimento al Governo che non è in grado di darmelo, essendo il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, e cioè dei senatori Coppola e Sica. Dovrei sentire il pensiero dei proponenti.

Che certe formulazioni si prestino a degli abusi, non c'è da discuterne. Lo vediamo normalmente Si chiarisca che i motivi sopravvenuti attengono alla personalità, al comportamento del notaio, il quale si è reso indegno. Altrimenti si rischia di cadere nell'arbitrio assoluto. Vorrei, se fosse possibile, che si chiedessero ai due presentatori del disegno di legge, in questo momento assenti, chiarimenti atti a soddisfare il mio interrogativo.

S A B A D I N I . Ritengo anch'io, come il collega Petrella, che la norma non possa essere cancellata dall'articolo 1, perchè possono effettivamente intervenire ragioni che rendano necessario l'esercizio del potere di revoca dll'assegnazione.

Mi chiedo se non sia possibile, non dico arrivare ad un deteriore compromesso, ma prendere in considerazione la preoccupazione manifestata dal collega Marotta, cioè la necessità di avere qualche punto di riferimento che costituisca una garanzia che il notaio non sia lasciato in balia di eventuali interventi arbitrari. Sappiamo che vi sono posti molto ambiti, specie in determinate sedi, per cui intorno ad un'assegnazione si può scatenare una guerra.

Ora, io ho voluto guardare rapidamente quali sono le condizioni per ottenere il trasferimento. E, nella rapidità dell'indagine, mi pare di constatare che alla base del trasferimento vi sono tutti criteri oggettivi. Perciò è molto facile, qualora si sia determinato abuso, il ricorso, come diceva il collega Petrella, all'impugnativa giudiziaria, perciò a una difesa di carattere giudiziario. Vi è solo un punto che può far pensare non ad una discrezionalità, ma ad una valutazione soggettiva: l'operosità, la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, eccetera.

Io non penso sia opportuno far riferimento integralmente al successivo articolo 3; però è vero che, trattandosi di una valutazione di carattere soggettivo, il punto 12) di tale articolo prevede una garanzia, e cioè l'atte-

stazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.

Ora, senza ripetere le circostanze, si potrebbe richiamare questa garanzia nel comma che il collega Marotta intende cancellare, aggiungendo, ad esempio: « sentiti i consigli distrettuali competenti », oppure « previo parere dei consigli di strettual icompetenti », in modo da avere una remora all'eventuale arbitrio, o comportamento discrezionale, del quale il collega Marotta si preoccupa, in una certa misura anche fondatamente. Io proporrei pertanto, l'introduzione di una modifica in virtù della quale si dica: « Il decreto può essere revocato, previo parere dei consigli distrettuali competenti... ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Marotta insiste nell'emendamento sopressivo?

M A R O T T A . Non insisto.

P R E S I D E N T E Insiste nella richiesta di sospensiva?

M A R O T T A . Se la cosa non dovesse procurare intralcio ai lavori della Commissione, riterrei pregiudiziale un chiarimento da parte dei senatori Coppola e Sica.

G A T T O E U G E N I O . In genere io ho molta paura delle parole che non hanno una tradizione giuridica, perchè possono prestarsi a tutti gli abusi. Ma la frase usata in questo caso è una frase tipica del linguaggio giuridico, che ha vari decenni di interpretazioni giuridiche e di sentenze.

In sostanza, sembra che ci si trovi di fronte ad una frase generica, ma in effetti si tratta di formulazioni giuridiche che hanno una tradizione e un contenuto. Quindi, non mi sembrano giustificate le preoccupazioni che sono state manifestate. Mi rendo conto che possano esservi degli interessi tali da dare adito a pressioni e sollecitazioni; ma questo è un fatto umano che si verifica in qualsiasi vicenda. Quando si fa una legge, a mio giudizio, bisogna sempre partire dal principio che vi sia almeno un minimo di buona fede nella applicazione della legge stessa.

Pertanto, non ritengo necessario sentire il parere dei colleghi proponenti, tanto più che tale parere non avrebbe alcun valore perchè già il parere del Governo, in una materia del genere, avrebbe un valore relativo in quanto sarebbe una delle tante interpretazioni che si possono dare. Sappiamo, peraltro, che l'interpretazione di una legge non è tenuta a seguire le rotaie dei pareri espressi, specie quando questi provengono da due amati e autorevoli colleghi, ma come tali, agli effetti dell'interpretazione della legge, senza effetti di ufficialità.

Per conocludere, io ritengo che senza bisogno di sospendere si possa andare avanti.

B O L D R I N I . Agganciandomi a quanto diceva il senatore Gatto, vorrei fare osservare che non sarebbe opportuno prevedere la consultazione di organi diversi da quelli dell'Amministrazione, poichè ci troviamo di fronte ad un provvedimento di revoca che è un atto amministrativo tipico. La revoca non può avvenire se non nelle forme in cui avviene la nomina; e poichè questa avviene sentiti certi pareri degli organi amministrativi, è evidente che la revoca debba essere preceduta dagli stessi pareri.

È universalmente noto che, se non fosse osservato l'*iter* procedurale della nomina, la revoca non sarebbe valida. Siccome, poi, tutto questo appartiene ad una tradizione del mondo notarile già consolidata e non si innova nulla rispetto a tale materia, se non in alcuni punti marginali, credo che dobbiamo essere molto prudenti nell'avanzare la necessità di prevedere pareri di organi diversi da quelli richiesti per la nomina stessa.

P R E S I D E N T E . Prego il relatore di esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal senatore Sabadini e sulla richiesta di sospensiva avanzata dal senatore Marotta

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la richiesta del senatore Marotta motivata dalla opportunità di sentire il parere dei senatori Coppola e Sica, debbo ricordare che nella relazione che accompagna il disegno di legge è scritto che l'articolo in esame riproduce altro articolo del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati. Non credo, quindi, che il senatore

Coppola potrebbe dirci molto di più di quanto è detto nella relazione a tale disegno di legge. Se la richiesta di parere dovesse muovere dalla considerazione che l'assenza di un collega notaio mi impedisca di intuire i sotterfugi che starebbero sotto di queste norme, credo che andremmo troppo oltre perchè allora per ogni provvedimento analogo dovremmo avere uno specifico rappresentante della categoria interessata.

Circa poi la proposta del collega Sabadini...

S A B A D I N I . Non era una proposta, ma solo una considerazione.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei concludere dicendo che, se è vero quanto è stato affermato sia dal collega Petrella che dal sottoscritto, cioè che il gravame è in ogni modo assicurato, ciò offre sufficienti garanzie e che qiundi la dizione « per gravi e comprovati motivi sopravvenuti » possa essere mantenuta. Pertanto, sia pure spiacente, io esprimo parere contrario all'emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero innanzitutto far presente — ma lo ha già detto opportunamente il relatore — che il Governo ha titolo per esprimere il suo parere indipendentemente da quello che può essere il parere dei proponenti; perchè l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa del senatore Coppola non fa altro che ripetere pedissequamente l'articolo 52 del disegno di legge n. 905 sull'ordinamento generale del notariato. Quindi, allorquando io avevo risposto dicendo che i « gravi e comprovati motivi » possono essere sia di ordine oggettivo che soggettivo, avevo espresso l'intendimento del Governo in ordine all'ultima facoltà che viene lasciata, per volontà dello stesso Governo, al Ministro al fine di assicurare il corretto e regolare funzionamento dell'amministrazione notarile quando questa non funziona.

Perchè qui abbiamo rovesciato completamente l'impostazione del problema. Ci troviamo di fronte ad una materia estremamente delicata, qual è quella del trasferimento dei notai, regolata in maniera assai generica e vaga dal regio decreto-legge del 14 luglio 1937, n. 1676. Ed il Governo, anche perchè — parliamoci chiaro — operiamo in un campo in cui sono frequenti e pressanti le raccomandazioni, si è voluto di sua iniziativa spogliare completamente di qualsiasi facoltà discrezionale ed ha proposto di sostituire al suo potere quello di una commissione, la quale dove giudicare non in base a criteri astratti, ma in base ad un'analitica e rigorosa classificazione dei titoli, dei limiti di punteggio, in base cioè a criteri di assoluta obiettività e giustizia, tenendo presente la preparazione, la conoscenza dei problemi, le esigenze della categoria.

E questa commissione, vincolata da precise norme stabilite dalla legge, è composta non dal Ministro, ma dal direttore generale degli affari civili, dal rappresentante dei notai e dal rappresentante dell'ufficio del notariato. Il Governo, in altri termini, ha voluto evitare anche il sospetto di qualunque interferenza in questa materia. Ora, non contenti di ciò, mi venite a dire che il Governo può commettere degli abusi. Ma quale abusi può commettere? È chiaro che se il notaio non si presenta nel posto in cui è stato assegnato il Governo deve poter assicurare il funzionamento della sede notarile attraverso un decreto di revoca. Perchè sono previsti sei mesi? Perchè si presume che queste eventuali discussioni possano sorgere entro sei mesi: o sorgono all'inizio o non sorgono più!

A questo fine, pertanto, risponde la norma proposta. Se poi voi ritenete che si voglia conservare a tutti i costi una possibilità di influenza da parte dell'autorità politica, quando è lo stesso Governo che propone una commissione rispondente a criteri stabili per legge e non interpretativi, arbitrari da parte del Ministero, togliamo tutto e non se ne parli più. Creiamo un consiglio superiore del notariato a somiglianza di quello della magistratura e chiudiamo la questione; ma mi sembra che siamo fuori della logica.

Ecco perchè il Governo insiste per il mantenimento del testo così come è stato presentato.

M A R O T T A . Trovavo perfettamente superflui i due commi di cui proponevo la sop-

pressione; ma non ho ragione d'insistere nella proposta.

S A B A D I N I . Avevo espresso un'opinione e la ritiro.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mentre l'iniziativa del senatore Marotta rispondeva a criteri obiettivi, mi è sembrato invece di cogliere in qualche altro intervento il sospetto che la norma di cui all'articolo 1 potesse prestarsi ad abusi da parte dell'autorità governativa; e per questo ho reagito con una certa vivacità!

B O L D R I N I . Chi ha parlato di abusi è stato il senatore Marotta e non uno del nostro Gruppo!

M A R O T T A . Lei non può dire questo, perchè chi parla di abusi è proprio la relazione la quale si preoccupa di quanto è finora verificato e afferma che si vuole porre un freno ad una certa pratica per cui si danno delle sedi notarili che hanno un'importanza notevole a chi ha maggiori possibilità di premere.

Ecco perchè si è ritenuto opportuno da parte del Governo attribuire ad una commissione, che non è suscettibile di influenze, la decisione. Comunque, dopo i chiarimenti del Governo aderisco completamente all'attuale formulazione del testo.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento è ritirato, così come la richiesta di sospensiva.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Iscrizione d'ufficio*)

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Ritengo opportuno che al titolo dell'articolo predetto vengano aggiunte le parole: « Esclusione dal concorso ».

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Titoli per il trasferimento*)

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più; ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esami;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di un punto per ciascun anno, fino ad un massimo di dieci punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano, vedova di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato, con un massimo di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notaraito, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con u nmassimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di due punti, nonchè l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

7) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, col massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) del preesnte articolo non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

8) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di due punti non cumulabili con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

9) la residenza per almeno dieci anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile enl quale è il posto da conferire, in ragione di tre punti;

10) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consiglio distrettuali competenti.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 3.

(*Titoli per il trasferimento*)

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti.

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più; ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esami;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di dieci punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano, vedova di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti,

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ra-

gione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di due punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di due punti non cumulabili con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie valutabili sino a tre punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai nn. 5), 6) e 7) non potrà eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio in ragione di un punto; l'aver ricoperto cariche negli organi nel notariato per almeno un biennio in ragione di un punto;

10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, col massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) del presente articolo non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) la residenza per almeno dieci anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di tre punti;

12) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei esporre i motivi che hanno ispirato l'emendamento. Al numero 3) del testo al nostro esame, è previsto tra i titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento l'esercizio di funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore ovvero come temporaneamente autorizzato, in ragione di un punto per ciascun anno, fino a un massimo di dieci punti. Ciò può determinare situazioni non eque, venendosi a riconoscere al non iscritto all'albo lo stesso punteggio che si riconosce al notaio che ha esplicato effettiva attività notarile, e aprendosi quindi una possibilità di scavalcamento da parte del primo nei confronti del secondo. Considerate in particolare il caso di un notaio vincitore di concorso che venga scavalcato dall'idoneo dello stesso concorso, entrato in ruolo a seguito della legge che abbiamo recentemente approvato in materia (quest'ultimo verrebbe infatti a usufruire anche di due anni per l'idoneità nel concorso di cui non è risultato vincitore).

Mi sembra pertanto necessario almeno dimezzare il punteggio, e tale opinione è condivisa anche dagli ambienti interessati, come ho appreso parlando col direttore generale Novelli.

Per quanto concerne il numero 4), il testo originario concede una discrezionalità nella valutazione del punteggio da concedere a chi sia nella condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, eccetera, attraverso la dizione « con un massimo di cinque punti »; il che, non solo può dar adito a favoritismi da parte della commissione giudicatrice ma può — cosa ancor più grave — determinare la possibilità di criteri diversi da commissione a commissione. Pertanto il criterio deve essere unico.

Circa il numero 8), dell'articolo sostitutivo, esso rappresenta un'innovazione, non esistendo nel testo dell'articolo 3 una valutazione relativa a pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, le quali erano invece previste all'articolo 4, tra i titoli di preferenza da considerare a parità di punteggio, come valutabili fino a tre punti; il che è un'incongruenza perchè, a parità di condizioni, cioè come titolo preferenziale, non possono avere un punteggio aggiuntivo. Per questo ho ritenuto più opportuno trasferire la valutabilità delle pubblicazio-

ni stesse tra i titoli che dànno luogo a punteggio. C'è da dire, in proposito, che quella discrezionalità che il testo sostitutivo ha soppresso al numero 4) ritorna al n. 8) ed al n. 12) — n. 10) del testo originario — del testo sostitutivo. D'altra parte ciò è inevitabile, perchè non si può, nella valutazione dell'operosità e dei titoli, dare un punteggio fisso, essendo le pubblicazioni da apprezzarsi non secondo il numero ma secondo il contenuto; per cui un minimo di discrezionalità, in materia, deve pur essere concesso alla commissione. Ad ogni modo l'eventuale cumulo dei punti per le pubblicazioni con quelli di cui ai numeri 5), 6) e 7) non potrà eccedere il massimo di quattro punti.

Ciò detto vorrei aggiungere qualche osservazione circa il congegno introdotto al numero 2): si stabilisce che il risultato dell'esame di concorso per la nomina è valutabile in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più; che il risultato del concorso per titoli è valutabile in ragione di dieci punti; che l'idoneità conseguita in altro concorso per esami provoca in ogni caso l'ulteriore aumento di due punti. Ora il quarto di punto per due trecentesimi in più ha un notevole peso nella graduatoria, perchè può rappresentare uno spostamento di ben undici punti; e tutti sappiamo come in questi concorsi per la nomina a notaio le difficoltà ed il risultato possano variare da caso a caso, da commissione a commissione, da anno ad anno. Attribuire un così forte punteggio in funzione dell'esito dell'esame di concorso mi sembra non corrispondente a criteri di reale giustizia. Sarei pertanto del parere di ridurre il peso che tale titolo può avere nella formazione della graduatoria.

Mi riservo dunque di presentare un emendamento sostitutivo delle parole « un quarto di punto » con le altre « un sesto » o « un settimo » di punto; ma vorrei prima, per un senso di doverosa umiltà nei confronti degli onorevoli commissari, sentire il loro parere nonchè quello del Governo circa la validità della osservazione da me fatta.

B O L D R I N I . Onorevole Presidente, vorrei osservare che le perplessità alla base degli emendamenti ora illustrati dall'onorevole relatore, pure se giustificata, non è tuttavia tale da doverci seriamente preoccupare.

Non dimentichiamo che siamo in materia di concorsi e, di conseguenza, il punteggio che la commissione di un concorso deve stabilire, per essere equo e giuridicamente valido, deve essere predeterminato; non vi può essere un concorso che stabilisca la diversa entità dei punteggi se questi non vengono predeterminati prima del concorso stesso e, pertanto, la garanzia del candidato circa l'oggettività della valutazione dei titoli in modo uguale per tutti i concorrenti è assicurata da una norma di carattere generale che, necessariamente, ripeto, impone ai commissari la predeterminazione della valutazione dei singoli titoli.

Vogliamo ora noi, in un certo senso, modificare questa libertà dei commissari del concorso stabilendo — per legge — l'entità di alcune valutazioni? Nulla in contrario in quanto non si tratta di un criterio oggettivamente innovante nei poteri di esami da parte dei commisari e, di conseguenza, sono d'accordo circa la determinazione oggettiva, proposta dal senatore Licini, stabilita per legge per quanto concerne alcuni criteri. Tuttavia . . .

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* C'è un equivoco! Il senatore Boldrini mi pare si riferisca al risultato di esame di un concorso per la nomina a notaio; qui, invece, si tratta di un concorso per trasferimento.

B O L D R I N I . Anche nel concorso per trasferimento dei notai ogni titolo deve essere predeterminato altrimenti il concorso stesso sarebbe nullo. Ciascuna commissione d'esame, sia per l'assunzione, che per il trasferimento, ha l'obbligo di predeterminare la valutazione e l'entità dei titoli perchè altrimenti, ripeto, ogni operazione che compie risulta nulla. Questa, onorevoli senatori, è giurisprudenza comune!

Comunque, non desidero fare polemiche e come ho già detto accetto il principio che

il senatore Licini propone di stabilire per la determinazione oggettiva di alcune questioni; altre questioni, tuttavia, mi pare che debbano essere lasciate alla valutazione compiuta non per legge ma ad opera dei commissari del concorso che devono predeterminarle prima di procedere all'esame concreto dei titoli dei singoli aspiranti, pena la nullità del concorso.

Per quanto riguarda l'entità dei titoli di cui all'articolo 3 non entro nel merito; solamente, mi permetto di fare alcune osservazioni che definirei di carattere grammaticale. Al punto 4) si fa riferimento alla condizione di « orfano » senza precisare che, ovviamente, si deve trattare di orfano di guerra perchè questo rappresenta il titolo valido ai fini del concorso. È dunque necessario che la grammatica assicuri un'esatta interpretazione della normativa e propongo dunque di aggiungere, dopo la parola « orfano », l'altra « o », onde congiungere questo termine con l'altro « vedova di guerra ».

Inoltre, al punto 6) dell'articolo 3 si fa riferimento ad « istituti assimilati », nel senso che costituisce titolo da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai « l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati ... ». Orbene, nella legislazione universitaria italiana non mi pare che esistano istituti definiti « assimilati » e non vorrei che, attraverso tale dizione generica, si arrivassero a comprendere addirittura gli istituti di scuola media! Proporrei dunque di parlare di « istituti superiori assimilati » anche perchè, oltre tutto, parificare certi istituti sorti ad iniziativa di privati, come è il caso di tante università in Italia, all'università statale mi sembra piuttosto arbitrario.

Infine, rimango perplesso di fronte alla dizione di cui al punto 12) dell'articolo in esame, laddove si dice « l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta profesionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari ... » possono costituire titoli da valutarsi nei concorsi in questione. Ebbene, confesso di considerare tale normativa piuttosto sarcastica in sè, anche se non è infrequente il caso di notai che incorrono in incidenti penali.

Con queste brevi osservazioni, onorevole Presidente, ho terminato.

P E T R E L L A . Mi pare che quanto ci ha detto l'onorevole Licini circa la necessità di ridurre il punteggio per il risultato del concorso di nomina a notaio sia meritevole di attenzione anche se può rimanere fermo che una valutazione del merito conseguito nel concorso stesso ha da essere fatta.

La proposta pratica sarebbe dunque quella di ridurre al numero 2) questo punteggio anche drasticamente e sono d'accordo. Sono anche d'accordo per assegnare mezzo punto a coloro che hanno esercitato funzioni notarili senza essere notaio, come ha detto lo stesso relatore, nonchè sulla valutazione fissa dei cinque punti per quanto riguarda la norma di cui al numero 4), cioè la condizione di ex combattente.

Una qualche perplessità circa l'ordine di valutazione ed il punteggio mi deriva invece dalla lettura dei numeri 6) e 7) dell'articolo 3 laddove si parla di insegnamento universitario e della libera docenza universitaria entrambi valutati, sempre ai fini dei titoli da valutarsi nei concorsi, due punti. Potrà così accadere che il titolare di cattedra universitaria che abbia insegnato per molti anni presso l'università statale abbia un punteggio pari a quello del libero docente nella medesima disciplina che non ha mai insegnato.

Credo dunque che, pur senza arrivare ad una sopravalutazione dell'insegnamento universitario, se portassimo fino a tre punti invece che a due il punteggio previsto dal numero 6) dell'articolo 3 riusciremmo meglio ad uguagliare i due casi previsti dal n. 6) e dal n. 7).

Ripeto, a mio avviso, bisogna diversamente valutare il titolo del professore titolare di cattedra e quello della libera docenza; l'insegnamento effettivo nell'università, infatti, costituisce cosa ben diversa dal semplice conseguimento della libera docenza.

Al punto 8) del testo dell'articolo 3 proposto dal relatore si fa riferimento alle « pubblicazioni in materia di notariato o di

altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie ». Originariamente, nel testo dell'articolo 3 si faceva anche riferimento ad un titolo che io non eliminerei, cioè alla partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali. Una siffatta valutazione, a mio avviso, vale infatti molto spesso più di una pubblicazione in quanto colui il quale è stato relatore ad un congresso di notariato si è impegnato in maniera notevole e, pertanto, mi pare si tratti di un titolo che dev'essere anche esso discrezionalmente valutato dalla commissione. Ripristinerei, dunque, il testo originario del disegno di legge in proposito.

Un'ultima rapida osservazione riguarda il punto 12). Ma qui credo ci troveremo d'accordo sulla soppressione delle parole « l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni », essendo pienamente sufficiente la menzione dell'operosità e della condotta profesionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari. Poichè l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni è cosa quanto mai labile ed arbitraria, saremmo coerenti con lo spirito di questo disegno di legge se sopprimessimo tali parole, lasciando però l'operosità e la condotta professionale da valutarsi anche in relazione ai precedenti disciplinari e penali.

M A R O T T A . Una sola osservazione desidero fare su un punto che ritengo importante. Si dovrebbe lasciare il numero 4) così com'è formulato nel testo del disegno di legge, e cioè con le parole finali « con un massimo di cinque punti ». È una dizione che ha la sua ragion d'essere. Noi metteremmo sullo stesso piano il combattente, l'invalido di guerra, l'orfano, la vedova di guerra, il profugo, eccetera, senza considerare che, ad esempio, un decorato di medaglia d'oro al valor militare non può avere lo stesso punteggio del combattente, come non può averlo il grande invalido, eccetera. La dizione così com'è nel testo del disegno di legge tiene conto di una graduatoria che è necessario fare, e si fa, in tutti i concorsi. Evidentemente, chi in guerra ha meritato una decorazione di medaglia d'oro o tre, quattro decorazioni di medaglia d'argento dimostra di aver dato molto di più di quello che hanno dato altri. « Combattente » è una parola molto generica. Combattenti siamo stati tutti, anche coloro che sono stati in zona di guerra e non d'operazioni.

Lascerei pertanto la dizione « con un massimo di cinque punti » per consentire un potere discrezionale, che è indispensabile. Sarei semmai d'accordo ad elevare il punteggio (ad esempio a sette punti). Non ho altre osservazioni da fare.

F I L E T T I . Solo un brevissimo rilievo.

Il risultato dell'esame di concorso è una delle valutazioni preminenti, di cui si deve tener conto nel formulare la graduatoria per il trasferimento. Pertanto io propongo che non si faccia riferimento ad ogni due trecentesimi in più, ma si faccia riferimento ad ogni trecentesimo in più. Mi sembra, per la verità, un poco esagerato prevedere un quarto di punto per ogni due trecentesimi. Propongo quindi di prevedere un decimo di punto per ogni trecentesimo in più.

Concordo poi sull'oservazione del senatore Petrella circa il numero 12). Non mi sembra sia il caso di fare riferimento a un criterio troppo soggettivo, qual è quello dell'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni; mi sembra invece opportuno il riferimento al criterio obiettivo dell'operosità e della condotta professionale.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono state fatte alcune osservazioni ed alcune proposte di emendamento.

In ordine alla valutazione del punteggio nei concorsi per il trasferimento avevo detto qualcosa che mirava ad attenuare l'incidenza che il sistema previsto dà al punteggio riportato nel concorso di nomina. Il senatore Filetti propone un decimo di punto per ogni trecentesimo. La situazione non cambia di molto. Io esprimo comunque parere favorevole, tanto più che avevo voluto manifestare una mia preoccupazione più che proporre un emendamento. Se viene formulato un emendamento nei termini avanzati dal senatore Filetti o nel senso proposto dal senatore Petrella, *nulla quaestio.*

Per quanto concerne l'osservazione del collega Marotta in merito al punto 4), ribadisco quanto ho detto prima. Capisco che si possa essere stati più o meno eroici nel servizio militare, che vi può essere chi ha riportato decorazioni mentre altri non ne hanno avute. Ma lasciare alla commissione discrezionalità in questo campo mi sembra pericoloso, proprio per il fatto che troppe sono le categorie considerate nella norma; per cui non vi è solo il caso limite accennato dal collega Marotta; ma vi sarebbero tutte le altre possibili valutazioni, simpatie o non simpatie, che potrebbero portare ad uno sfasamento del principio. Lasciare l'emendamento come è stato proposto mi sembra più equo, più logico. La dizione proposta è, direi, meno suscettibile di determinare diversità di valutazione da parte delle singole commissioni. D'altronde la legge sui benefici ai combattenti non ha fatto graduazioni, riconoscendo a tutti un beneficio di sette anni.

Chiederei pertanto, sempre dispiacendomi di fare cosa sgradita al collega Marotta, che fosse mantenuto l'emendamento come da me proposto.

Vi sono, poi, altre proposte di emendamento formulate dal collega Petrella.

Per quanto riguarda i punti 6) e 7), mi sembra d'aver capito che il collega Petrella vorrebbe portare a tre punti la valutazione dell'insegnamento di cui al punto 6) ed eliminare il titolo della libera docenza...

P E T R E L L A . No, io vorrei solo che si differenziasse l'insegnamento effettivo dalla libera docenza, che è un titolo puramente astratto. Quelli previsti sono titoli quasi tutti ancorati ad un'esperienza professionale riguardante o direttamente la materia notarile, o materie analoghe. Essi pertanto consentono di esprimere giudizi sul merito delle persone comparativamente. Penso che l'insegnamento esplicato concretamente in un istituto universitario sia qualcosa di più della pura e semplice libera docenza. D'altra parte questo è un titolo destinato a scomparire, anzi è già scomparso. Aumentare perciò a tre punti la valutazione dell'insegnamento concreto nell'università e lasciare due punti alla libera docenza credo vada bene.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Non avrei nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore Petrella di voler formulare in maniera precisa l'emendamento.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Il senatore Petrella ha poi proposto la eliminazione dal numero 12) delle parole « la estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni ». È indubbio che tutto il numero 12) concerne una valutazione speciale, direi, dell'attività del notaio.

Se si ritiene che l'operosità e la condotta professionale siano anche sinonimo della estimazione o assorbano tale parole, può anche risultare inutile il mantenimento dell'attuale dizione.

B O L D R I N I . Sembra che diamo un punteggio perchè il notaio ha fatto il suo dovere. È come se mi dicessero che, se faccio bene l'avvocato, mi dànno un punteggio. È un obbligo del notaio essere operoso!

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Dicevo che l'estimazione potrebbe essere anche frutto di un'attività estranea all'attività professionale, ma che si ricollega alle funzioni inerenti alla professione del notaio. Mi rimetto, perciò, alla decisione della Commissione, perchè non ho motivo nè per sopprimere nè per mantenere questa frase.

L'altro discorso riguarda il ripristino del n. 3) dell'articolo 4. Qui debbo dire che, mentre le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie — che io avevo trasferito al numero 8) dell'articolo 3 — hanno una loro oggettività ben determinata, la partecipazione ai congresi notarili nazionali e internazionali potrebbe essere, invece, una cosa molto difficile da valutare nella sua entità perchè, o la partecipazione ai congressi si attua mediante un intervento e una relazione che può valere come pubblicazione in materia notarile, oppure si attua attraverso un intervento meno precisato ed in tal caso mi sembra pericoloso attribuirle un punteggio per il trasferimento.

Ecco perchè su questo punto mi permetterei di dissentire dal collega Petrella e chiederei che rimanesse l'emendamento da me formulato.

È stata fatta poi un'osservazione, non so se dal collega Boldrini o dal collega Sabadini...

B O L D R I N I . Non ho fatto una proposta di emendamento, ma più che altro una osservazione di carattere grammaticale. Dicevo, cioè, che al n. 4) bisognerebbe mettere: « orfano o vedova di guerra o per cause... ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* L'osservazione è giusta; si tratta ora di vedere se sta bene la doppia « o ».

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il senatore Boldrini avesse fatto una proposta in ordine al n. 12).

B O L D R I N I . È assorbita da quella del senatore Petrella. Avevo chiesto, piuttosto, che al n. 6), là dove si parla di istituti assimilati, venisse aggiunta la parola « superiori ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione per un semplice motivo, cioè perchè ricordo in rare occasioni di aver sentito parlare di università o di istituti assimilati. Non so se possano esservi istituti assimilati che non siano universitari.

B O L D R I N I . Non lo so neppure io!

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne l'accenno ai precedenti penali e disciplinari, che il senatore Petrella proponeva di sopprimere...

P E T R E L L A . La proposta di soppressione riguardava soltanto la parola « estimazione » perchè si può prestare ad arbitrarie interpretazioni.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Togliendo la parola « estimazione », mi sembra che la frase sarebbe sufficientemente espressiva di ciò che il n. 12) intende dire. Per quanto concerne l'accenno ai precedenti penali e disciplinari, invece, debbo far presente che nella relazione che accompagna il disegno di legge è già detto che nel testo del provvedimento stesso non è stato recepito l'articolo 55 del disegno di legge governativo, che attribuiva alla commissione la facoltà di escludere dal concorso i notai che avessero nel corso del precedente quinquennio riportato condanne penali o disciplinari.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore al n. 3), inteso a sostituire le parole « un punto per ciascun anno » con le altre: « mezzo punto per ciascun anno ». E sono anche d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Boldrini in ordine alla qualifica di orfano, vedova di guerra o per cause di guerra. Quindi, si dovrebbe dire: « orfano o vedova di guerra o per cause di guerra ».

Vorrei tuttavia fare osservare che la qualifica di vedova di guerra è senza dubbio una qualifica esclusivamente femminile; mentre la qualifica di vedovo per cause di guerra o per cause di guerra », intendendo con ciò che vedovo di guerra è soltanto la donna, vedovo per cause di guerra, invece, può essere sia la donna che l'uomo.

Sempre al n. 4) sono d'accordo col relatore il quale propone di sostituire le parole « con un massimo di cinque punti » con le altre: « in ragione di cinque punti ».

Mi sembra poi che il senatore Petrella abbia proposto di portare nel n. 5), il massimo a tre punti.

P E T R E L L A . Il n. 5) per me può rimanere inalterato. Nel n. 6), invece, parlerei di tre punti anzichè di due punti, per differenziare questo caso da quello della libera docenza.

P E N N A C C H I N I *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono poi d'accordo col senatore Boldrini per quanto riguarda la precisazione: « istituti superiori assimilati ».

Per quanto riguarda i numeri 7) e 8) concordo con gli emendamenti proposti dal relatore. In ordine al numero 9) invece mentre sono d'accordo sulla prima parte (« l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio in ragione di un punto ») non lo sono su quella la quale stabilisce che fra i titoli di merito ai fini della compilazione della graduatoria sia compreso l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio, e propongo che questo titolo sia riportato, così com'era nel disegno di legge governativo, tra quelli di preferenza, cioè tra quelli elencati all'articolo 4. Ciò in quanto non mi pare si possa accostare l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie all'aver ricoperto cariche negli organi del notariato.

Sono, invece, d'accordo sull'emendamento Petrella, cioè sull'incidenza dei concetti di operosità e condotta professionale. Il senatore Boldrini ha rilevato un'incongruenza nel fatto che, rispetto a certi titoli positivi siano posti in evidenza anche dei titoli negativi. La dizione proposta dal senatore Petrella mi sembra appropriata anche sotto quest'aspetto, perchè riassume il volere del legislatore, favorevole a che i precedenti penali e disciplinari esercitino un certo peso sul giudizio di operosità e condotta professionale. Cioè, sono favorevole a che il testo del punto 12 sia il seguente: « l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti ».

Quello di cui veramente non riesco a capire la fondatezza è, di contro, l'orientamento per la soppressione dell'articolo 55 del disegno di legge governativo, perchè non mi spiego come si possa ammettere ad un concorso, sia pure per titoli, un candidato il quale abbia riportato una condanna penale per delitto non colposo o che sia stato giudicato responsabile di gravi infrazioni disciplinari. Si tratterebbe di un precedente veramente assai grave, che, domani, potrebbe essere invocato da qualsiasi altra Amministrazione. Cioè, non inserendo nel provvedimento l'articolo 55 del disegno di legge governativo — che io invece propongo formalmente come emendamento aggiuntivo — stabiliamo di fatto il principio che chi ha riportato una qualunque condanna penale può tranquillamente partecipare ai concorsi per ottenere un trasferimento. Francamente mi sembra un principio assurdo e pericoloso.

B O L D R I N I . Chi riportato condanna penale non viene ad essere radiato dall'albo?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non sempre, perchè può darsi che la condanna sia di lieve entità e che, quindi, comporti una temporanea cancellazione o sospensione.

S A B A D I N I . C'è, però, da fare anche la considerazione che non si può impedire la partecipazione ad un concorso a chi risulti regolarmente iscritto all'Albo. Il problema potrebbe essere risolto stabilendo, per coloro che hanno riportato condanne penali, un limite prima del quale non possono partecipare ai concorsi, ma non si può impedire per sempre tale partecipazione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Facciamo così.

L I C I N I , *relatore alla Commissione* Effettivamente nel progetto del Governo si parlava di esclusione dai concorsi di coloro che avessero riportato una condanna penale nel precedente quinquennio, disposizione di cui non è stato effettuato lo stralcio, per cui si renderebbe necessario proporla sotto forma di emendamento aggiuntivo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda lo scrupolo, lodevolissimo, del relatore di ridurre il punteggio per il risultato del concorso di nomina non ho alcuna difficoltà ad accedere alla proposta ,e sarei favorevole all'emendamento proposto dal senatore Filetti.

Per quanto riguarda la partecipazione ai congressi notarili, sono favorevole al suo in-

serimento tra i titoli di preferenza, a parità di punteggio, di cui all'articolo 4. Intendiamoci, sarei anche favorevole a un inserimento di tale titolo tra quelli di cui all'articolo 3 ma soltanto se si fosse certi che si tratta di personale il quale partecipi ai congressi in qualità di relatore. Di fatto, però, la maggior parte delle persone danno ai congressi una partecipazione passiva, spesso esclusivamente per motivi turistici.

A T T A G U I L E . Chiedo se soltanto ora giungo in Commissione e prendo la parola. Il fatto è che, sapendo di non poter partecipare ai lavori di questa Commissione perchè impegnato in altra, avevo incaricato di farsi portavoce delle mie istanze il collega Coppola, il quale, purtroppo, si è ammalato. Se fosse ancora possibile intervenire in sede di discussione generale dell'articolo, vorrei manifestare perplessità in ordine al numero 2) dell'articolo 3, in quanto la valutazione riportata nei concorsi di nomina non mi sembra requisito cui dare un punteggio. Ciò in quanto la norma potrebbe, in definitiva, rivelarsi un atto di ingiustizia nei confronti di coloro che per essa non ottengano un trasferimento, atto di ingiustizia le cui origini devono essere fatte risalire alle modalità con cui si svolgono i concorsi di nomina, per i quali le commissioni non adottano criteri uniformi, bensì talvolta sensibilmente diversi. Per tale motivo sarei dell'avviso di proporre se non un emendamento soppressivo del numero 2), quanto meno un emendamento che riduca il punteggio previsto nel numero 2) medesimo.

P R E S I D E N T E . Vale a dire che, al punto 2) dell'articolo 3, invece di parlare di « un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più », si dovrebbe dire « un decimo di punto per ogni trecentesimo in più ».

A T T A G U I L E . Anche questa soluzione potrebbe andare.

Per quanto riguarda poi il punto 3) del l'articolo in esame, relativo alla figura del coadiutore, vorrei far osservare che in base ad un recente provvedimento da noi approvato vi è stata la nomina di notai già dichiarati idonei. Ora costoro, perchè idonei, hanno già avuto la possibilità di svolgere il lavoro come coadiutori dei notai per cui, in base alla norma di cui al punto 3) che cosa si verrebbe a verificare? Che questi stessi dichiarati idonei, ripeto, con un provvedimento eccezionale ora, in sede di trasferimento di sede, vengono ad essere di gran lunga agevolati nei confronti dei notai vincitori di regolare concorso.

Ad esempio io stesso, nel mio studio, ho avuto per 10 anni un coadiutore; costui, nominato notaio a seguito dell'ultimo provvedimento, si vedrebbe agevolato — in caso di trasferimento — nei confronti di chi ha invece sostenuto regolare concorso.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le preoccupazioni del senatore Attaguile sono state già tenute presenti in ordine alle norme di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 3. Il fatto di ridurre da un punto e mezzo il punteggio di cui al n. 3) impedisce assolutamente che gli idonei nominati successivamente notai vengano favoriti rispetto ai notai vincitori di concorso.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, mi pare si possa procedere alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Al numero 2) di tale articolo il senatore Filetti propone di sostituire le parole « di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più » con le altre « di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Al numero 4) dell'articolo in esame il senatore Boldrini propone di aggiungere, dopo la parola « orfano », l'altra « o ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Al medesimo numero 4) il sottosegretario Pennacchini propone di sostituire la parola « vedova » con l'altra « vedovo ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Al numero 6) il senatore Boldrini ha proposto di aggiungere, dopo la parola « istituti », l'altra « superiori ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Alla fine del numero 6) il senatore Petrella propone di sostituire la parola « due » con l'altra « tre ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Lo stesso senatore Petrella rinuncia al proprio emendamento presentato al numero 8).

Al numero 9 l'onorevole Sottosegretario propone di sopprimere l'ultima parte: « l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio in ragione di un punto » in quanto tale espressione troverà più giusta collocazione tra i titoli di preferenza di cui al successivo articolo 4.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Al numero 12) il senatore Boldrini ha proposto di sopprimere le parole « l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni ».

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'intero articolo 3 nel testo sostitutivo proposto dal senatore Licini e preso a base di discussione quale risulta dopo le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Comunico alla Commissione che il sottosegretario Pennacchini ha presentato un emendamento tendente ad inserire un nuovo articolo, la cui collocazione sarà decisa in sede di coordinamento, del seguente tenore:

« La Commissione può escludere dal concorso per il trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione ».

L I C I N I *relatore alla Commissione.* Io, pur rendendo omaggio alla tesi del rappresentante del Governo, mi sentirei molto più vicino a quella dei proponenti il disegno di legge, che è così indicata testualmente nella relazione che precede il disegno stesso: « Non è stato recepito nel testo l'articolo 55 del disegno di legge governativo, che attribuiva alla commissione la facoltà di escludere dal concorso i notai che avessero nel corso del precedente quinquennio riportato condanne penali o disciplinari: ciò in armonia con i più recenti provvedimenti legislativi, che tendono ad eliminare l'incidenza negativa dei provvedimenti sanzionatori in qualsiasi aspetto del mondo del lavoro ».

In conclusione si tratta di questo: se vi è stata una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, che, in altre parole, toglie di mezzo il notaio dalla professione, questo non può certamente presentare domanda per il trasferimento: non farà più il notaio. Se invece c'è una condanna che non comporta questa conseguenza, far incidere la condanna stessa solo sul concorso per il trasferimento non lo vedo, se non nei limiti di cui al punto 12) dell'articolo 3 che abbiamo approvato.

A me sembra che nel caso prospettato si venga a creare una categoria a sè stante degli effetti della condanna: non è inibito l'esercizio della professione ma il soggetto rimane dov'è, impedendoglisi di partecipare al concorso per il trasferimento.

Non credo che sia cosa accettabile. Pertanto esprimo parere contrario.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io capisco il

punto di vista del relatore, di cui però mi ero fatto carico appunto con la dizione « può ». In altri termini, non è che l'esclusione sia obbligatoria, ma sarà la commissione a valutare, in relazione alla gravità del fatto commesso, l'opportunità o meno di escludere l'interessato dal concorso per il trasferimento. Il fatto di un trasferimento in una sede migliore non può essere assoggettato all'esercizio, diciamo così, tranquillo di qualsiasi diritto. Se il reato commesso è gravissimo, c'è l'interdizione, e non se ne parla più. Se il reato è meno grave, sarà la commissione a valutare l'opportunità di far conseguire all'interessato un determinato vantaggio togliendolo magari ad un altro che lo merita di più; oppure il reato può essere di tale lieve entità per cui si ammette l'interessato ugualmente al concorso.

Questo ulteriore filtro, comunque, mi sembra sia indispensabile, anche per evitare domani una vera ingiustizia di trattamento e per indurre i notai a non commettere anche reati di media entità. Ecco perchè sono costretto, nonostante condivida lo spirito delle considerazioni del relatore, ad insistere nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che suona così:

« La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione ».

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani mattina.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO